

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1896/83 della Commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 1897/83 della Commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

***Regolamento (CEE) n. 1898/83 della Commissione, del 12 luglio 1983, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia 5**

***Regolamento (CEE) n. 1899/83 della Commissione, del 12 luglio 1983, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia 7**

Regolamento (CEE) n. 1900/83 della Commissione, del 12 luglio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia 9

Regolamento (CEE) n. 1901/83 della Commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 10

Regolamento (CEE) n. 1902/83 della Commissione, del 12 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 11

***Regolamento (CEE) n. 1903/83 della Commissione, del 5 luglio 1983, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi 13**

***Regolamento (CEE) n. 1904/83 della Commissione, del 5 luglio 1983, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito 14**

(segue)

Commissione

83/341/CEE :

- *Terza direttiva della Commissione, del 29 giugno 1983, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici 15

83/342/CEE :

- Decisione della Commissione, del 1° luglio 1983, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di buttermilk a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1530/83 16

83/343/CEE :

- Decisione della Commissione, del 1° luglio 1983, che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1531/83 17

83/344/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 5 luglio 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Beckman — UV — Vis Spectrophotometer, model 25 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 18

83/345/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 5 luglio 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « E for M — Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 19

83/346/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 5 luglio 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Burleigh — Fabry-Perot Interferometer, model RC-110 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 20

83/347/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 5 luglio 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Aerovironment — Acoustic Radar System, consisting of: Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 21

83/348/CEE :

- *Decisione della Commissione, del 5 luglio 1983, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol — Scanning Electron Microscope, model JSM-35C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune 22

Rettifiche

- *Rettifica del regolamento (CEE) n. 1355/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU n. L 144 del 2. 6. 1983) 23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1896/83 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 luglio 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	110,95
10.01 B II	Frumento duro	127,67 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	129,64 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	110,18
10.04	Avena	102,26
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	77,37 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	13,31
10.07 B	Miglio	61,59 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	98,67 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	170,97
11.01 B	Farine di segala	196,18
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	210,89
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	181,71

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1897/83 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 1983****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

del 9 il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 luglio 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	3,40	3,40	4,55
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,88	1,88	6,45
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/83 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1983

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro;

considerando che, a causa di detta situazione le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa;

considerando che i dati già disponibili al 7 marzo 1983 relativi alle importazioni di tessuti di cotone (categoria 2) e di T-shirts (categoria 4) originari della Turchia nelle regioni della Comunità hanno fatto apparire un incremento rapido di dette importazioni che contribuiscono ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detti mercati;

considerando che le quantità di prodotti coperti dai documenti d'importazione già rilasciati nel corso delle prime sei settimane del 1983 a titolo del sistema di sorveglianza instaurato con regolamento (CEE) n. 2819/79⁽²⁾, modificato da ultimo e prorogato con regolamento (CEE) n. 3521/82, del 21 dicembre 1982⁽³⁾, hanno già raggiunto rispettivamente 30 % e 125 % delle quantità di prodotti coperte dai documenti d'importazione di tutto l'anno 1982 per le categorie 2 e 4;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di tessuti di cotone e di T-shirts originari

della Turchia, con il regolamento (CEE) n. 539/83 del 7 marzo 1983⁽⁴⁾ sono state subordinate a limiti quantitativi fino al 15 luglio 1983;

considerando che le importazioni nella Comunità di tessuti di cotone e di T-shirts originari della Turchia hanno raggiunto rispettivamente 32 % e 43 % delle importazioni del 1982 per i primi tre mesi del 1983;

considerando che le importazioni nella Comunità di tessuti di cotone e di T-shirts originari della Turchia hanno raggiunto nel 1982 un incremento del 225 % e 96 % rispetto al 1981;

considerando che, onde evitare un irreparabile danno ai produttori della Comunità e una grave alterazione della situazione economica della Comunità, appare necessario proseguire, in queste condizioni, l'applicazione di misure di salvaguardia per sottoporre queste importazioni a limiti quantitativi fino alla fine del 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie 2 e 4 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione alla Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 539/83.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1982, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 16 luglio al 31 dicembre 1983
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone : Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Turchia	CEE D F I BNL UK IRL DK GR	Tonnellate	1 975 1 200 225 200 200 100 10 25 15
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	Turchia	CEE D F I BNL UK IRL DK GR	1 000 pezzi	3 140 2 000 400 140 400 100 25 50 25

REGOLAMENTO (CEE) N. 1899/83 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1983

che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dall'articolo 3 del suddetto regolamento,

considerando che le importazioni di prodotti tessili nella Comunità, nel corso degli ultimi anni, hanno provocato una perturbazione del mercato ed arrecano ai produttori della Comunità un grave pregiudizio che si manifesta con la chiusura di stabilimenti e con una notevole perdita di posti di lavoro;

considerando che, a causa di detta situazione, le importazioni di taluni prodotti tessili originari della maggioranza dei paesi fornitori a basso costo di produzione sono state subordinate ad un regime comunitario di licenza e di limitazione quantitativa;

considerando che le importazioni nella Comunità di biancheria da letto (categoria 20), originarie della Turchia, nel corso dei primi tre mesi del 1983 hanno raggiunto il 60 % rispetto allo stesso periodo del 1982;

considerando che nel 1982 le importazioni nella Comunità di biancheria da letto (categoria 20), originaria della Turchia, sono aumentate del 110 % rispetto al 1981;

considerando che l'incremento estremamente rapido in questi ultimi mesi delle importazioni nella Comunità della biancheria da letto, originaria della Turchia, ha contribuito ad aggravare la situazione di perturbazione cumulativa di detto mercato;

considerando che, a motivo del suo volume, detto incremento richiede un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori della Comunità; che esso giustifica l'attuazione di misure di salvaguardia necessarie per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia;

considerando che le importazioni nel Regno Unito di tessuti di cotone ricci del tipo spugna (categoria 9), originari della Turchia, nel corso dei primi cinque mesi del 1983 hanno già raggiunto il 121 % delle

importazioni del 1982 che corrisponde ad un incremento di 366 % rispetto allo stesso periodo del 1982;

considerando che le importazioni nel Regno Unito di indumenti esterni (categoria 83), originari della Turchia, nel corso dei primi cinque mesi del 1983 hanno già raggiunto 40 volte il livello delle importazioni per lo stesso periodo del 1982;

considerando che, a motivo del suo volume, e conformemente alla richiesta del Regno Unito, detti incrementi richiedono un'azione immediata onde evitare un irreparabile danno ai produttori britannici; che essi giustificano l'attuazione di misure di salvaguardia richieste per rimediare a queste difficoltà, a norma dell'articolo 60 del protocollo addizionale all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili della categoria 20 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso la Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'importazione nel Regno Unito dei prodotti tessili delle categorie 9 e 83 che figurano in allegato, originari della Turchia, è subordinata a limitazioni quantitative fissate nello stesso allegato sino al 31 dicembre 1983.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai prodotti già imbarcati e in corso di spedizione verso il Regno Unito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1983.

Per la Commissione
 Wilhelm HAFERKAMP
 Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 13 luglio al 31 dicembre 1983
20	62.02 B I a) c)	62.02-12, 13, 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da letto, tessuta	Turchia	CEE D F I BNL UK IRL DK GR	Tonnellate	1 010 160 175 25 600 25 5 15 5
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone	Turchia	UK	Tonnellate	30
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijj) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Indumenti esterni a maglia, non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Turchia	UK	Tonnellate	15

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1900/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 1983**

**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari
della Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1829/83 della Commissione, del 4 luglio 1983⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Polonia, constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento,

permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1829/83 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 180 del 5. 7. 1983, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/83 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 1983**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1890/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	32,52 28,04 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1902/83 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1983

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1745/83⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1876/83⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 luglio 1983;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1745/83 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1983, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 186 del 9. 7. 1983, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	151,34	148,32
11.02 C I ⁽²⁾	181,45	178,43
11.02 D I ⁽²⁾	116,77	113,75
11.02 E II a) ⁽²⁾	206,78	200,74
11.02 F I ⁽²⁾	206,78	200,74
11.02 G I	89,68	83,64
11.07 A I a)	209,39	198,51
11.07 A I b)	159,20	148,32
11.08 A III	207,29	186,74
11.09	520,86	339,52

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1903/83 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 1983****relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1353/83 del Consiglio, del 26 maggio 1983, che stabilisce le assegnazioni provvisorie dei contingenti relativi alle popolazioni di aringhe nel Mare del Nord settentrionale e centrale⁽³⁾, stabilisce che i Paesi Bassi sono autorizzati a pescare un contingente limitato di aringhe nella parte settentrionale e centrale del Mare del Nord a partire dal 28 maggio 1983;

considerando che il Consiglio non è riuscito ad adottare il regolamento proposto dalla Commissione, che concedeva un nuovo contingente provvisorio ai Paesi Bassi;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci

battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che le catture di aringhe nelle divisioni CIEM IV a) e IV b), effettuate da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi, hanno esaurito i contingenti assegnati a titolo provvisorio per il 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle divisioni CIEM IV a) e IV b), effettuate da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, abbiano esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi a titolo provvisorio per il 1983.

La pesca di aringhe nelle divisioni CIEM IV a) e IV b), nonché il trasbordo o lo sbarco di aringhe catturate in dette divisioni da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, sono sospesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 28. 5. 1983, pag. 54.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1904/83 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 1983****relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1353/83 del Consiglio, del 26 maggio 1983, che stabilisce le assegnazioni provvisorie dei contingenti relativi alle popolazioni di aringhe nel Mare del Nord settentrionale e centrale⁽³⁾, stabilisce che il Regno Unito è autorizzato a pescare un contingente limitato di aringhe nella parte settentrionale e centrale del Mare del Nord a partire dal 1° giugno 1983;

considerando che il Consiglio non è riuscito ad adottare il regolamento proposto dalla Commissione, che concedeva un nuovo contingente provvisorio al Regno Unito;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare mediante regolamento la data alla quale si considera che le catture, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che le catture di aringhe nelle divisioni CIEM IV a) e IV b), effettuate da navi battenti bandiera del Regno Unito, hanno esaurito i contingenti assegnati a titolo provvisorio per il 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle divisioni CIEM IV a) e IV b), effettuate da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito a titolo provvisorio per il 1983.

La pesca di aringhe nelle divisioni CIEM IV a) e IV b), nonché il trasbordo o lo sbarco di aringhe catturate in dette divisioni da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, sono sospesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOORGIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 28. 5. 1983, pag. 54.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

TERZA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1983

per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(83/341/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/191/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, ai fini della salvaguardia della sanità pubblica, occorre vietare l'uso di talune sostanze utilizzate in quanto tinture per capelli;

considerando che occorre trasferire il paradiamminobenzene dall'allegato V all'allegato III;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte alla soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato II sono aggiunti i seguenti numeri:
- « 363. *o*-Fenilendiammina e suoi sali
 - 364. 4-Metil-*m*-fenilendiammina e suoi sali ».

- 2) Nell'allegato III, parte prima, il testo della colonna b del numero d'ordine 8 è sostituito dal testo seguente:

« Diamminobenzeni (meta, para), loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali nonché derivati dell'ortodiamminobenzene sostituiti all'azoto⁽¹⁾ ».

- 3) Nell'allegato III, parte prima, il testo della colonna b del numero d'ordine 9 è sostituito dal testo seguente:

« Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali⁽¹⁾ esclusa la sostanza 364 dell'allegato II ».

- 4) Nell'allegato V è soppressa la rubrica:

« 4. Paradiamminobenzene e suoi sali ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 25.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1983

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1530/83

(83/342/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1530/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare ⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per la fabbricazione e la fornitura di 340 tonnellate di butteroil destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 ⁽⁵⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ogni partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1530/83 sono fissati come segue:

- partita C: 1 090 842 ECU (F),
- partita D: 474 030 ECU (NL).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 1983

che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1531/83

(83/343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1531/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, gli organismi di intervento degli Stati membri hanno indetto una gara per le spese di fornitura di 5 361 tonnellate di latte scremato in polvere destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80⁽⁵⁾, le offerte presentate per quanto concerne la partita I possono riguardare un quantitativo parziale di 500 tonnellate o un multiplo di 500 tonnellate del totale della partita interessata;

considerando che l'articolo 16 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato, per ciascuna partita oggetto della gara, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1531/83 sono fissati come segue:

— partita A:	486 111 ECU (B),
— partita C:	73 655 ECU (Irl),
— partita F:	147 309 ECU (Irl),
— partita G:	3 098 ECU (D),
— partita I:	736 542 ECU (Irl) ⁽⁶⁾ ,
	747 983 ECU (B),
	748 094 ECU (B),
	748 762 ECU (B),
	748 874 ECU (B),
	750 433 ECU (B),
— partita K:	148 782 ECU (Irl),
— partita L:	1 104 812 ECU (Irl),
— partita M:	766 003 ECU (Irl).

Per quanto concerne le partite N e O non è dato seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1983, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

⁽⁶⁾ Per una quantità parziale di 500 t.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Beckman — UV — Vis Spectrophotometer, model 25 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 21 dicembre 1982, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Beckman — UV — Vis Spectrophotometer, model 25 », ordinato il 9 giugno 1977 e destinato ad essere utilizzato per identificare il fattore responsabile della regolazione della glucose-6-fosfato deidrogenasi eritrocitaria umana e i meccanismi responsabili dell'emolisi nei soggetti con deficienza di questo enzima, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 giugno 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofotometro; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che, di conseguenza, non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Beckman — UV — Vis Spectrophotometer, model 25 », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 21 dicembre 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « E for M — Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/345/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo alla importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 23 dicembre 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « E for M — Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins », ordinato il 29 giugno 1979 e destinato alla registrazione delle dimensioni del sistema circolatorio cardiaco, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 giugno 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un registratore; che esse non

possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che, di conseguenza, non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « E for M — Simultrace Recorder, model VR-12, with plug-ins » che costituisce oggetto della domanda della Germania del 23 dicembre 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Burleigh — Fabry-Perot Interferometer, model RC-110 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/346/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 22 dicembre 1982, la Francia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Burleigh — Fabry-Perot Interferometer, model RC-110 », ordinato il 28 novembre 1981 e destinato ad essere utilizzato per gli esperimenti di diffusione Brillouin sui minerali, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico, e in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 30 maggio 1980 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un interferometro; che le sue

caratteristiche tecniche obiettive, quali l'elevata risoluzione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Burleigh — Fabry-Perot Interferometer, model RC-110 », che costituisce oggetto della domanda della Francia del 22 dicembre 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Aerovironment — Acoustic Radar System, consisting of : Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/347/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 21 dicembre 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Aerovironment — Acoustic Radar System, consisting of : Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301 », ordinato il 18 gennaio 1979 e destinato ad essere utilizzato per la ricerca dell'influsso dell'altezza di inversione sul profilo verticale del vento e in particolare per la registrazione di questa altezza nella vicinanza del suolo, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 giugno 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema radar sonoro; che le

sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il campo di trasmissione e di ricezione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Aerovironment — Acoustic Radar System, consisting of : Transceiver Display Unit, model 300 C, Antenna, model 302, Acoustic Enclosure, model 301 » che costituisce oggetto della domanda della Germania del 21 dicembre 1982, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol — Scanning Electron Microscope, model JSM-35C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/348/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 29 dicembre 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Jeol — Scanning Electron Microscope, model JSM-35C », ordinato il 21 dicembre 1978 e destinato ad essere utilizzato per l'analisi di procedimenti elettrochimici, di materiali sintetici, di emulsioni fotografiche, di sistemi biologici e in particolare per l'analisi qualitativa e quantitativa dei sistemi anorganici, organici e biologici che si producono in una grande profondità di campo ed a temperature molto basse (—150 °C), debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 30 maggio 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un microscopio elettronico; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il potere

risolutivo, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « PSEM 500 X » costruito dalla ditta Philips Nederland BV, Boschdijk 525, Eindhoven, Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol — Scanning Electron Microscope, model JSM-35C », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 29 dicembre 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1355/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 144 del 2 giugno 1983)

A pagina 7, terza sottovoce tariffaria (ex 84.55 C), leggi :

« Dispositivo di visualizzazione ... fogli di vetro con 2 560 celle piene disposti su 16 righe e 160 colonne, fissato su un circuito ... ».

A pagina 15, seconda sottovoce tariffaria (ex 85.21 D II), sono soppresse le parole :

« con un tempo di accesso non superiore a 200 nanosecondi ».

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

